# Corte d'Appello di Venezia

**LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DEI CITTADINI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E AI DIFENSORI DI PERSONA IRREPERIBILE**

- **Nota 6. 12.2012 indirizzata ai Presidenti di Sezione;**
- **Circolare n. 3/2012 del 12 luglio 2012 pubblicata sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;**
- **Bozza di "Protocollo d'intesa per la presentazione in udienza delle note spese per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello stato e ai difensori di persona irreperibile"**
- **Bozza di "Istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore – spese anticipate dall'Erario";**
- **Fac- simile provvedimento liquidazione patrocinio a spese dello Stato;**
- **Fac- simile provvedimento liquidazione difensore d'ufficio di irreperibile;**
- **Fac- simile provvedimento liquidazione difensore d'ufficio**

***

- **Fac- simile istanza per la liquidazione TRADUTTORE / INTERPRETE con provvedimento pedissequo**

# Corte d'Appello di Venezia

S. Marco 3978 - Tel. 5217684 - 5217651 Fax 5224950

Venezia, 06.12.2012

Ministero della Giustizia

Corte d'Appello di VENEZIA

INTERNO - 06/12/2012 11:28 - 0000374

Ai Presidenti di sezione
addetti al Settore Penale
della Corte d'Appello

SEDE

**oggetto:** Progetto di riorganizzazione della cancelleria penale – Progetto Buone Pratiche negli Uffici giudiziari – Spese anticipate dall'erario - Liquidazione compensi del difensore in udienza.

Si fa seguito alle note in data rispettivamente 30 maggio e 29 giugno 2012 del Presidente della Corte dott. Attilio Passanante, relative all'instaurazione della prassi virtuosa volta alla liquidazione in udienza delle note spese dei compensi dei difensori anticipati dall'erario.

Non essendo pervenute dalle SS.LL. osservazioni alle suddette note, si trasmette l'allegata documentazione comprensiva di tre bozze di liquidazione di compensi, rispettivamente per le ipotesi di:

- ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- difensore di ufficio;
- difensore di ufficio di imputato irreperibile.

Vorranno far pervenire entro il 15 dicembre p.v. eventuali proposte di modifica o integrazione di tali bozze.

Sarà cura dello scrivente coinvolgere nell'iniziativa, oltre al Consiglio dell'Ordine di Venezia che ha già aderito in data 12 luglio 2012, gli altri Ordini forensi del Distretto, al fine di giungere ad un protocollo.

Il Presidente della Corte reggente
Vittorio Rossi

# Circolare n. 3/2012 Prot. n. 5679/2012: Liquidazione delle note spese relative ai procedimenti innanzi la Corte d'Appello di Venezia

Giovedì 12 Luglio 2012 11:06 | Scritto da Daniele Grasso e Andrea Franco |

Gentili Colleghi,
in accordo con la Presidenza della Corte d'Appello e grazie al prezioso contributo del consigliere Dott. Angelo Risi, il Consiglio ha ritenuto di aderire ad una sorta di protocollo ideato per instaurare una prassi virtuosa, tesa a ridurre sensibilmente i tempi necessari per la liquidazione delle note spese relative ai procedimenti innanzi la Corte d'Appello di Venezia.
Ecco, in buona sostanza, gli adempimenti da curare al fine di accelerare l'*iter* della liquidazione:

1. ottenere il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ogni singola fase processuale;
2. depositare il provvedimento ammissivo del patrocinio a spese dello Stato unitamente alla nota spese direttamente all'udienza di discussione;
3. richiedere ad ogni grado di giudizio la liquidazione della nota spese: l'eventuale fase del riesame, quindi, andrà liquidata dal giudice del primo grado di giudizio;
4. allegare alla nota spese le pezze giustificative relative alle spese;
5. indicare, come di consueto, per i procedimenti ante riforma tabellare, il valore corrispondente alla media tra minimo e massimo della tariffa;
6. allegare il decreto di irreperibilità o altro atto equipollente per le difese d'ufficio degli irreperibili *ex lege*;
7. per gli irreperibili di fatto, alla luce anche delle ultime pronunzie della Corte di Cassazione, va allegata la corrispondenza per raccomandata che sia stata restituita con la dicitura "sconosciuto": non è sufficiente la "compiuta giacenza", né l'attestazione consolare, poiché, soprattutto per alcuni paesi, tale attestazione non è ritenuta attendibile;
8. per il recupero delle spese relative alle difese d'ufficio, la giurisprudenza era orientata a non riconoscerle, tuttavia, anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha mutato avviso: per quanto ci riguarda, quindi, potranno essere liquidate le spese sostenute sino all'emissione del decreto ingiuntivo o quelle relative alla sentenza di I° grado, in caso di giudizio ordinario, mentre non verranno riconosciute ulteriori spese per il precetto o per il pignoramento.

In presenza di tale documentazione e della nota spese, da presentare, ripetesi, in udienza, la Corte d'Appello liquiderà contestualmente la somma ritenuta congrua, con una diminuzione della tempistica che è ragionevole stimare in 5 o 6 mesi.
Raccomandiamo, perciò, ai Colleghi l'osservanza di questi minimi accorgimenti che, peraltro, si risolvono nell'anticipazione di un'attività da espletarsi comunque.
Cordiali saluti
Venezia, 12 luglio 2012

*Daniele Grasso — Presidente*
*Andrea Franco — Consigliere Delegato*

# Corte d'Appello di Venezia

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PRESENTAZIONE IN UDIENZA DELLE NOTE SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI DIFENSORI DEI CITTADINI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E AI DIFENSORI DI PERSONA IRREPERIBILE**

Il presente protocollo è volto a rendere più semplice la procedura di liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori di persona irreperibile.

Lo scopo è quello di ridurre l'aggravio di lavoro dei magistrati e del personale di cancelleria, in modo tale da assicurare l'immediata definitività del provvedimento di liquidazione, nonché cercare di diminuire il contenzioso in materia di opposizione ai decreti di pagamento ex art. 170, d.P.R. 30.5.2002, n.115, Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Premesso che l'impegno professionale dei difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori di persona irreperibile, avanti la Corte d'Appello è generalmente limitato alla sola celebrazione di un'unica udienza, essendo rarissimi i casi di riapertura dell'istruttoria o di trattazione in più udienze, sembra utile che il deposito della nota spese da parte del difensore abbia luogo in udienza.

In tal modo, all'esito della decisione e nel corso della camera di consiglio la Corte può liquidare con immediatezza, dando lettura del provvedimento in udienza alla presenza delle parti e del pubblico ministero.

La Cancelleria è così esonerata da una lunga serie di adempimenti e, nella maggioranza dei casi, dalle comunicazioni e si viene così a realizzare una cooperazione tra magistrati e avvocati finalizzata al raggiungimento di una prassi virtuosa che agevola la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli nel rispetto delle garanzie difensive.

A tal fine si concorda quanto segue:

La Corte d'Appello provvederà con provvedimenti autonomi, contestuali alla decisione del giudizio, sulle istanze di liquidazione dei difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori di persona irreperibile, esclusivamente se corredate della necessaria documentazione, che di seguito si riporta:

**Istanza di liquidazione del difensore di cittadini non abbienti (imputati e parti civili) ammessi al patrocinio a spese dello Stato**

L'istanza di liquidazione deve essere completa e deve essere presentata in duplice copia.

Nell'istanza il difensore deve:

- indicare il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento e il numero del n.r.;
- dichiarare di essere iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.81 d.P.R. 30.5.2002 n°115 e allegare in duplice copia il decreto di ammissione dell'assistito al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di cui trattasi;

La Cancelleria addetta alla liquidazione delle Spese di Giustizia provvederà ad ogni attività di notifica necessaria (comprese le notifiche di provvedimenti di liquidazione relativi all'imputato contumace o non presente).

Il provvedimento di liquidazione verrà comunicato alle parti e al pubblico ministero mediante lettura in udienza.

L'ufficio spese di giustizia provvederà, se del caso, alle ulteriori comunicazioni.

IL PRESENTE PROTOCOLLO E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Sottoscritto in Venezia, il

IL PRESIDENTE DELLA CORTE REGGENTE
Dott. Vittorio Rossi

_____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Giuseppa Indelicato

_____

Il Presidente dell'Ordine Forense di Bassano del Grappa

avv.

_____

Il Presidente dell'Ordine Forense di Belluno

avv.

_____

Il Presidente dell'Ordine Forense di Padova

avv.

_____

Il Presidente dell'Ordine Forense di Rovigo

avv.

_____

Il Presidente dell'Ordine Forense di Treviso

avv.

_____

Il Presidente dell'Ordine Forense di Venezia

avv.

ORDINE AVVOCATI VENEZIA

_____

Il Presidente dell'Ordine Forense di Verona

avv.

_____

Il Presidente dell'Ordine Forense di Vicenza

avv.

_____

N. _____ R.G. N. _____ N. R.

# ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL DIFENSORE SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO

Il sottoscritto avv. del foro di
difensore del/della sig./sig.ra
nato/a il a
residente a in
elettivamente domiciliato/a in
presso
come da dichiarazione
contenuta
premesso che il proprio assistito, imputato nel procedimento penale sopraemarginato:

☐ è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso il _____ dal _____ (n. / R.G.);

☐ è cittadino italiano insolvibile (art. 116 d.p.r. 115/02 T.U.S.G.);

☐ è straniero residente in Italia o titolare di permesso di soggiorno insolvibile (art. 116 T.U.S.G.);

☐ è cittadino italiano di fatto irreperibile (art. 117 T.U.S.G.);

☐ è straniero compiutamente identificato, non residente in Italia, di fatto irreperibile (art. 117 T.U.S.G.);

☐ è latitante.

Dichiara, altresì, che:

☐ il provvedimento di ammissione non è mai stato revocato;

☐ il procedimento sopra indicato è stato definito con _____ ;

☐ l'esponente difensore è iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 del d.P.R. 30.5.2002 n. 115;

CHIEDE

La liquidazione del compenso per l'opera prestata relativamente al grado di appello e di ricevere le notifiche degli atti a mezzo fax al nr. _____ o via e-mail all'indirizzo _____

Allega:

- originale e copia della nota spese;
- duplice copia dell'Iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 del d.p.r. 30.05.02, 115 (qualora l'Avvocato preferisca allegare tale documento in alternativa all'autodichiarazione);
- duplice copia del decreto di ammissione del beneficiario.

Inoltre, per i casi diversi da imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si allegano in duplice copia (*):

**a) Istanza di liquidazione compenso del difensore di persona insolvibile (art. 116 T.U.S.G.)**
**Persona difesa: cittadino italiano residente in Italia**

- copia della parcella e della lettera di messa in mora;
- copia della verifica anagrafica;
- copia del titolo esecutivo;
- copia del verbale di pignoramento negativo mobiliare o copia del verbale di

Liquidazione Patrocinio a spese dello Stato

**Corte d'Appello di Venezia**

R.G. _____/_____

_____ **Sezione Penale**

La Corte d'Appello di Venezia _____ Sezione Penale,, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

| | |
|---|---|
| Dott. | Presidente |
| Dott. | Consigliere |
| Dott.. | Consigliere |

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

**Letta** l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. _____ difensore di fiducia di _____ nel procedimento penale n. _____ R.G., n. _____ n.r., ammesso al patrocinio a spese dello Stato il _____ con provvedimento del _____;

**rilevato** che il comma 2 dell'art. 9 legge 27/2012, che ha abrogato le tariffe professionali, dispone che il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti "con decreto del Ministro vigilante", parametri che sono contenuti nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (pubblicato su G.U. 22.8.2012, in vigore dal 23.8.2012);

**ritenuto** opportuno fare applicazione dei parametri in argomento;

**ritenuto** che il regolamento si applica alle *liquidazioni* "successive alla sua entrata in vigore" (art. 41) e dunque a tutti i provvedimenti di liquidazione emessi in data successiva al 23.8.2012, se riferiti ad attività professionali terminate, come nel caso di specie, dopo l'entrata in vigore del decreto (cfr. Cass. Sez. unite civili 17406/2012);

**considerato** in particolare che nella liquidazione del compenso deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e dell'esito ottenuto (art. 9 D.M. 140/2012);

**visto** l'art. 14 del citato D.M. e ritenuto congruo un compenso pari al valore medio ivi indicato liquida complessivamente la somma di € _____ di cui:

Liquidazione Difensore Ufficio - Irreperibile

**Corte d'Appello di Venezia**

R.G. _____/_____

_____ **Sezione Penale**

La Corte d'Appello di Venezia _____ Sezione Penale,, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Presidente
Dott. Consigliere
Dott.. Consigliere
ha pronunciato il seguente

DECRETO

**Letta** l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. _____ difensore di _____ nel procedimento penale n. _____ R.G., n. _____ n.r.;

visto l'art. 117 D.P.R. 115/02;

**rilevato** che il comma 2 dell'art. 9 legge 27/2012, che ha abrogato le tariffe professionali, dispone che il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti "con decreto del Ministro vigilante", parametri che sono contenuti nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (pubblicato su G.U. 22.8.2012, in vigore dal 23.8.2012);

**ritenuto** opportuno fare applicazione dei parametri in argomento;

**ritenuto** che il regolamento si applica alle *liquidazioni* "successive alla sua entrata in vigore" (art. 41) e dunque a tutti i provvedimenti di liquidazione emessi in data successiva al 23.8.2012, se riferiti ad attività professionali terminate, come nel caso di specie, dopo l'entrata in vigore del decreto (cfr. Cass. Sez. unite civili 17406/2012);

**considerato** in particolare che nella liquidazione del compenso deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e dell'esito ottenuto (art. 9 D.M. 140/2012)

**visto** l'art. 14 del citato D.M. e ritenuto congruo un compenso pari al valore medio ivi indicato liquida complessivamente la somma di € _____ di cui:

Liquidazione Difensore di ufficio

**Corte d'Appello di Venezia**

R.G. _____/_____

_____ **Sezione Penale**

La Corte d'Appello di Venezia _____ Sezione Penale,, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Presidente
Dott. Consigliere
Dott.. Consigliere
Ha pronunciato il seguente

DECRETO

**Letta** l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avv. _____ difensore di _____ nel procedimento penale n. _____ R.G., n. _____ n.r.;

visto l'art. 116 D.P.R. 115/02;

**rilevato** che il comma 2 dell'art. 9 legge 27/2012, che ha abrogato le tariffe professionali, dispone che il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante", parametri che sono contenuti nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (pubblicato su G.U. 22.8.2012, in vigore dal 23.8.2012);

**ritenuto** opportuno fare applicazione dei parametri in argomento;

**ritenuto** che il regolamento si applica alle *liquidazioni* "successive alla sua entrata in vigore" (art. 41) e dunque a tutti i provvedimenti di liquidazione emessi in data successiva al 23.8.2012, se riferiti ad attività professionali terminate, come nel caso di specie, dopo l'entrata in vigore del decreto (cfr. Cass. Sez. unite civili 17406/2012);

**considerato** in particolare che nella liquidazione del compenso deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e dell'esito ottenuto (art. 9 D.M. 140/2012)

**visto** l'art. 14 del citato D.M. e ritenuto congruo un compenso pari al valore medio ivi indicato liquida complessivamente la somma di € _____ di cui:

N. _____ R.G. N. _____ N. R.

## ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE TRADUTTORE/INTERPRETE

Il/la sottoscritto/a

C.F. P. IVA

nato/a il a Stato

residente a in

☐ già inserito nell'anagrafica SIAMM della Corte d'Appello di Venezia

☐ i cui dati sono inseriti nell'allegata scheda anagrafica

telefono e posta elettronica

☐ convocato telefonicamente

☐ convocato come da citazione allegata

CHIEDE

La liquidazione per l'attività svolta nel procedimento penale sopra emarginato in qualità di:

☐ interprete ☐ traduttore

per n. _____ vacazioni ☐ aumento % per l'urgenza ☐ aumento % per difficoltà

oltre ad € _____

☐ per spese di viaggio mezzi pubblici a/r da _____ a _____

☐ per spese di viaggio auto propria a/r da _____ a _____

*(in questo caso allegare istanza di autorizzazione all'uso di mezzo proprio e la preventiva autorizzazione del giudice)*

Per un totale di € _____ oltre ad I.V.A. ed eventuali accessori di legge.

Il sottoscritto altresì dichiara sotto la propria responsabilità:

di non aver espletato altro incarico per la magistratura compensato a vacazioni tale da superare il numero massimo di vacazioni giornaliere previste nel giorno indicato o nel medesimo ambito temporale nel quale ha effettuato la propria prestazione professionale

Venezia, _____

_____

**********

## CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

### Il Presidente della _____ Sezione Penale

Vista la su estesa richiesta di liquidazione per l'attività svolta all'udienza del giorno _____

Considerata:

☐ la durata dell'udienza; ☐ il tempo di attesa prima della chiamata del processo;

☐ la convocazione urgente dell'interprete ☐ la complessità dell'incarico

LIQUIDA

Numero _____ vacazioni raddoppiate per _____

oltre a _____.

Provvedimento letto in udienza alla presenza delle parti e del beneficiario.

Il Presidente

Non impugnato e passato in giudicato.